La presente convenzione contiene norme e condizioni relative al rapporto, tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e il Dott. Marco Alberto Javarone, che ha per oggetto l'affidamento dell'Incarico Professionale di studio per la Ottimizzazione e razionalizzazione della gestione delle risorse tecnologiche e dei beni sanitari nel Blocco Operatorio della AOU di Sassari, secondo quanto previsto dalla delibera n. del 2010.

Il giorno del mese di dell'anno duemiladieci

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, partita IVA 02268260904, avente sede legale in Sassari, Via M. Coppino, 26, legalmente rappresentata dal Commissario Dr. Giovanni Cavalieri

E

il Dott. Marco Alberto Javarone nato a Sassari il 16/01/1983 e residente a Sassari in via Torres,7 codice fiscale JVRMCL83A16I452O.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari affida al Dott. Marco Alberto Javarone, l'incarico Professionale di studio per la ottimizzazione e razionalizzazione della gestione delle risorse tecnologiche e dei beni sanitari nel Blocco Operatorio della AOU di Sassari, secondo quanto previsto dalla delibera n. del 2010 che si intende parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Costo della convenzione

Per le prestazioni descritte al precedente art. 1, l'AOU di Sassari erogherà al Consulente un compenso per un importo complessivo €. 15.000,00 comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi;

La liquidazione delle somme dovute potrà essere effettuata in sei tranches per un importo complessivo mensile pari a € 2500,00 dietro presentazione di una breve relazione sull'attività svolta e della regolare fattura da parte del consulente e l'attestazione della dirigenza aziendale di congruità rispetto al lavoro svolto.

Art. 3

Segreto e tutela della riservatezza

Il Consulente è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di convenzione. Si impegna a mantenere riservate le informazioni di cui, in virtù della presente convenzione, giungerà a conoscenza e per le quali non abbia ricevuto espressa autorizzazione alla divulgazione.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di cui all'oggetto, il Consulente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, è nominato incaricato per il trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti definiti al riguardo dalla legge ed è tenuto al rispetto delle disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Art. 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di sei mesi. Nel periodo di validità della convenzione sarà possibile apportare modifiche al testo dell'accordo a condizione che le stesse siano approvate dalle parti.

Art. 5

Rescissione

E' facoltà di entrambe le parti recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto, tramite lettera raccomandata A.R., con un preavviso non inferiore ai 3 mesi.

In caso di rescissione anticipata, è fatto salvo il pagamento dei corrispettivi della convenzione in ragione proporzionale al lavoro effettivamente svolto.

Art. 6

Decorrenza della convenzione

Gli obblighi conseguenti alla presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 7

Consenso al trattamento dei dati personali

Al Consulente sarà data l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità relative al fine di assicurare piena efficacia all'incarico.

Art. 8

Controversie

Tutte le controversie relative e conseguenti al presente incarico che non possano essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal Consulente ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto ed il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello, né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

Art. 9

Imposta di bollo e registro

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto e quelle della sua registrazione in caso d'uso sono a carico del contraente richiedente.

Il presente atto, composto di quattro fogli, è redatto in duplice originale.

Sassari,_____

Il Consulente

(dott. Marco Alberto Javarone)

Il Commissario

(Dott. Giovanni Cavalieri)